

# CIRCOLARE D'INFORMAZIONE TECNICA

5 ottobre 2011

Gentili Lettori,

Vi segnaliamo i prossimi appuntamenti di formazione a distanza:

**MARTEDI' 11 OTTOBRE 2011 dalle ore 10 alle ore 12.30**  
**Denuncia unica di produzione e rivendicazione delle uve**

**VENERDI' 4 NOVEMBRE 2011, dalle ore 9.30 alle ore 12.30**  
**Implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale seconda la Norma UNI EN ISO 14001:2004**

**MERCOLEDI' 9 NOVEMBRE 2011, dalle ore 9.30 alle ore 12.30**  
**La sicurezza degli alimenti e dei prodotti di consumo e le richieste dalla grande distribuzione sulla base dei requisiti degli standard BRC e IFS.**

Le iscrizioni alle videoconferenze devono essere inviate all'indirizzo [news.fedagrirete@gmail.com](mailto:news.fedagrirete@gmail.com) entro le ore 8:30 del giorno della videoconferenza stessa, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo e-mail e Unione territoriale di riferimento. In questo modo, all'ora di inizio della videoconferenza, i partecipanti riceveranno un'e-mail con il link al quale connettersi e con il codice di avvio della sessione.

Per qualsiasi informazione o assistenza al collegamento è possibile telefonare al numero 393 2724465. Vi ricordiamo che potete, in qualsiasi momento, richiedere approfondimenti specifiche su tematiche di Vostro interesse.

Cordiali saluti,

La Redazione

## AMBIENTE E CONDIZIONALITA'

Fonte: Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

### IPPC

[Decisione 2011/631/UE](#) di esecuzione della Commissione, del 21 settembre 2011, che istituisce un questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l'applicazione della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

### Gas serra

[Decisione 2011/540/UE](#) della Commissione, del 18 agosto 2011 che modifica la decisione 2007/589/CE per quanto riguarda l'inclusione di linee guida in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra derivate da nuove attività e nuovi gas.

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

### Intermediari dei rifiuti

Con [DM 20 giugno 2011](#) sono state pubblicate le Modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

### Fertilizzanti

[DM 30 giugno 2011](#) Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, concernente il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

# CIRCOLARE D'INFORMAZIONE TECNICA

5 ottobre 2011

## SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

### Prevenzione incendi

E' stato pubblicato il [DPR 1 agosto 2011, n. 151](#) "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

## QUALITA', SICUREZZA ALIMENTARE E CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

### Preparazione di prodotti alimentari

E' stato pubblicato il [DECRETO 4 agosto 2011, n. 158](#) "Regolamento recante recepimento della direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione, impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti".

## SETTORE VITIVINICOLO

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

### «Colline di Levante»

[COMUNICATO](#) Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline di Levante».

### «Riviera Ligure di Ponente»

[COMUNICATO](#) Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Riviera Ligure di Ponente».

### «Colli Pesaresi»

[COMUNICATO](#) Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Pesaresi».

### "Colli di Luni"

[COMUNICATO](#) Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Colli di Luni".

### «Campi Flegrei»

[COMUNICATO](#) Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Campi Flegrei».

### «Velletri Bianco»

[DECRETO 10 giugno 2011](#) Dichiarazione della crisi di mercato dei vini «Frascati» e «Velletri Bianco» - Campagna 2010/2011.

# CIRCOLARE D'INFORMAZIONE TECNICA

5 ottobre 2011

## «Atina»

[DECRETO 2 agosto 2011](#) Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Atina».

## "Val d'Arbia"

[COMUNICATO](#) Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Val d'Arbia".

## "Valdichiana"

[COMUNICATO](#) Parere relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata "Valdichiana" in "Valdichiana toscana" e modifica del relativo disciplinare di produzione

## "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino"

[COMUNICATO](#) Parere relativo alla proposta di modifica della denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio" in "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" e modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini.

## "Terre di Pisa"

[COMUNICATO](#) Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Terre di Pisa".

## "Monteregio di Massa Marittima"

[COMUNICATO](#) Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Monteregio di Massa Marittima".

## «Dogliani»

[DECRETO 1 settembre 2011](#) Adeguamento del piano dei controlli per la DOCG «Dogliani» al decreto 2 novembre 2010.

## «Chianti Classico»

[COMUNICATO](#) Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Chianti Classico»

### Proroga delle disposizioni sul controllo della produzione dei vini

[DECRETO 11 luglio 2011](#) Proroga delle disposizioni sul controllo della produzione dei vini ad indicazione geografica protetta di cui al decreto 31 luglio 2009.

## «Bagnoli Friularo» o «Friularo Bagnoli»

[COMUNICATO](#) Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Bagnoli Friularo» o «Friularo Bagnoli» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

## «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli»

[COMUNICATO](#) Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli».

## «Leverano»

[COMUNICATO](#) Parere relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Leverano» e del relativo disciplinare di produzione.

# CIRCOLARE D'INFORMAZIONE TECNICA

5 ottobre 2011

## «Montecucco Sangiovese»

[DECRETO 9 settembre 2011](#) Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Montecucco Sangiovese» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

## «Montecucco»

[DECRETO 9 settembre 2011](#) Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Montecucco».

## «Vin Santo del Chianti»

[COMUNICATO](#) Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti».

## «Vin Santo del Chianti Classico»

[DECRETO 9 settembre 2011](#) Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti Classico».

# CIRCOLARE D'INFORMAZIONE TECNICA

5 ottobre 2011

## APPROFONDIMENTI

### AMBIENTE E CONDIZIONALITA'

#### **.Norme e standard per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ( BCAA )**

##### **Struttura del suolo**

Per struttura del suolo si intende il modo in cui le sue particelle primarie ovvero sabbia, limo e argilla, si uniscono tra loro in particelle composte, più complesse, denominate aggregati.

La struttura del terreno influenza fortemente sia la fertilità del suolo sia le tecniche ad esso applicate per la coltivazione delle piante, definendo i rapporti che intercorrono tra parte solida, parte liquida e parte gassosa del terreno e quindi determinando le sue caratteristiche specifiche quali umidità, tenacità, temperatura ed aerazione.

La stabilità della struttura è quella predisposizione degli aggregati a resistere a quelle sollecitazioni che tenderebbero a disgregarli: più è alta più gli aggregati persisteranno e conferiranno al suolo quelle proprietà che da essi dipendono.

La formazione di aggregati lascia nel terreno degli spazi liberi, che vengono occupati da aria o acqua: la percentuale di questi spazi, in relazione a quelli occupati da sostanze solide, prende il nome di porosità.

E' in questi spazi che si sviluppano le radici, vivono i microrganismi, avvengono gli scambi liquidi e gassosi determinanti per la vita delle piante. È quindi importante mantenere un certo equilibrio all'interno del sistema suolo affinché tutti i processi chimico-fisici non alterino la struttura e non pregiudichino lo stato biologico della specie animale e vegetale presente.

##### **NORMA 3 : Misure per la protezione della struttura del suolo**

Il suolo è un bene unico e prezioso. Da un lato esso costituisce un proprio ambito vitale e dall'altro fa parte di un ecosistema che regola il ciclo naturale dell'acqua, dell'aria e delle materie. Esso funge da ammortizzatore nei confronti di molteplici influssi ambientali. Un suolo sano contribuisce a stabilizzare il paesaggio e costituisce il fondamento per le sue diverse utilizzazioni. Esso è all'origine della produzione ed è inoltre fonte di energia e di materie prime.

Rappresenta una sorta di archivio per quanto riguarda le colture e descrive la storia di un terreno il quale oltretutto non può essere aumentato nella sua estensione, né tanto meno essere disponibile illimitatamente. Il suolo risulta esposto a svariati influssi, spesso dannosi, le cui conseguenze si manifestano attraverso la perdita di suolo ( in seguito alla sopredificazione, all'estrazione di materie prime oppure all'erosione ), l'aggravio meccanico ( es. compressione ) e ancora l'aggravio materiale ( proveniente dalla concimazione, da materie sintetiche, da metalli pesanti, da influssi dell'aria ). Tenendo in considerazione quanto sopra indicato, la condizionalità introduce lo *Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine* di seguito descritto.

##### **1. Standard 3.1 : Uso adeguato delle macchine**

Il presente standard si applica a tutte le aziende sulle cui superfici operano macchine agricole, fondamentali per lo svolgimento delle ordinarie lavorazioni agronomiche del terreno.

Al fine di mantenere la struttura del suolo, il presente standard stabilisce che gli agricoltori devono garantire un uso adeguato delle macchine in tutte le lavorazioni del terreno.

E' quindi prevista l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate, come ad esempio in stato di tempera e con modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo. Infatti queste condizioni sono da ritenersi essenziali per evitare ad esempio il compattamento del suolo, una forma di degrado fisico, dovuta all'azione delle ruote e dei cingoli delle macchine agricole o al calpestamento animale, che causa il deterioramento della struttura del suolo, anche in modo irreversibile, provocando l'aumento della densità e della resistenza a penetrazione del suolo, diminuzione della porosità e della permeabilità.

Queste alterazioni del suolo influiscono negativamente sullo sviluppo radicale e favoriscono i processi di erosione, in quanto la riduzione della capacità di infiltrazione dell'acqua è correlata con l'aumento del deflusso superficiale.

Inoltre i tempi di esecuzione delle lavorazioni del terreno avvengono in base alla tipologia di suolo, tenendo in considerazione il grado di umidità in cui si trova, in modo tale da non compromettere la struttura degli aggregati.

Alla luce di quanto esposto e in merito alle disposizioni del D.M. n. 30125 le Regioni e le Province autonome intervengono specificando attraverso i propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti i seguenti principi di applicazione:

# CIRCOLARE D'INFORMAZIONE TECNICA

5 ottobre 2011

- l'eventuale intervallo temporale di applicazione degli impegni;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche, proprietà fisiche dei terreni e ordinamenti produttivi delle aziende a cui riferire l'applicazione dell'impegno;
- l'eventuale indicazione delle modalità d'uso delle macchine per determinate tipologie di lavorazioni del terreno.

Nel caso in cui non ci fosse alcun provvedimento da parte delle Regioni e delle Province autonome le disposizioni vigenti in materia prevedono per il presente standard l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (ovvero stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Inoltre sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

I controlli vengono eseguiti verificando che l'uso delle macchine nelle lavorazioni del terreno sia stato adeguato, ovvero si verifica la presenza di fenomeni di compattazione del terreno.

## AGRIENERGIE

### NORMATIVA IGIENICO-SANITARIE DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (SOA)

La legislazione di riferimento recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale è il Regolamento (CE) n. 1069/2009 *Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano*, che abroga il Reg (CE) 1774/2002, pur recependone vari contenuti.

Tale normativa (il cui scopo più evidente deriva dall'esigenza di prevenire e contenere la diffusione della BSE – Encefalopatia Spongiforme Bovina – e delle altre encefalopatie trasmissibili) ha stabilito quali sono i possibili impieghi sicuri dei Sottoprodotti di Origine Animale (SOA), in alternativa al loro smaltimento.

Nello specifico si evidenzia, nelle considerazioni introduttive del Regolamento, come le nuove tecnologie abbiano esteso le possibilità di impiego dei SOA al settore della produzione di energia, pur che si presti particolare attenzione a minimizzare i possibili rischi sanitari derivanti dalla manipolazione e trasformazione di tale tipologia di materiali.

E' importante sottolineare che in base alla terminologia, già introdotta dal precedente Regolamento, Reg. 1774/2002, non si parla più di "scarti" e "carcasse animali", ma di "sottoprodotti di origine animale" (SOA) e di "corpi interi o parti di animali". Il Regolamento CE 1069/2009, ha classificato i sottoprodotti di origine animale in tre categorie (artt. 8, 9 e 10 del citato Regolamento), in base alla relativa pericolosità, individuando per ciascuna di esse le tipologie di impiego e trattamento consentite.

Il suddetto Reg. CE stabilisce inoltre i requisiti relativi alla raccolta ed al trasporto, agli impianti di transito, di magazzinaggio ed agli impianti di trasformazione per le differenti categorie di animali sottoprodotto animale.

Si procede di seguito ad esplicitare la suddivisione dei SOA in categorie previste dal Regolamento:

- **Materiali di Categoria 1:** Materiale specifico a rischio BSE, destinato unicamente all'incenerimento con recupero energetico; carcasse di animali da compagnia o da circo, prodotti ottenuti da animali cui sono state somministrate sostanze vietate, ecc.
- **Materiali di Categoria 2:** Stallatico del bestiame in attesa di essere macellato e contenuto del tubo digerente, normalmente destinato allo spandimento su suolo agricolo oppure inviato ad impianti di compostaggio; fanghi della macellazione, prodotti di origine animale contenenti farmaci o non conformi ai requisiti veterinari per l'importazione ecc. A parte lo stallatico e il contenuto del tubo digerente, gli altri sottoprodotti potenzialmente classificabili in questa categoria vengono normalmente, per ragioni di praticità ed economicità, miscelati ai materiali di Categoria 1, rinunciando, così, di fatto, alle possibili opzioni di valorizzazione.
- **Materiali di Categoria 3:** Parti organiche dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e che provengono da carcasse giudicate idonee al consumo umano ma non destinate, per motivi commerciali, alla vendita. I materiali solidi (ossa, grasso, carniccio e materiale organico proveniente da sequestri ispettivi) appartenenti a questa categoria vengono raccolti separatamente da quelli liquidi (principalmente sangue) e inviati ad impianti di trasformazione, sottoposti obbligatoriamente a pastorizzazione a 70 °C per almeno 60 minuti, per l'ottenimento di semilavorati destinati alle industrie dei mangimi, dei fertilizzanti, dei saponi, oppure, in base a contingenze di mercato, all'incenerimento. Il sangue viene avviato alla trasformazione in farina di sangue, impiegata come materia prima per la produzione di mangimi e fertilizzanti o incenerita con recupero energetico.

# CIRCOLARE D'INFORMAZIONE TECNICA

5 ottobre 2011

Ai sensi dell'art. 13, lett. e) del Reg. 1069/2009, risultano trasformabili in biogas, i sottoprodotti di CATEGORIA 2:

1. Dopo la sterilizzazione sotto pressione e la marcatura permanente del materiale risultante;
2. Senza alcuna trasformazione preliminare se si tratta di stallatico, tubo digerente e suo contenuto, prodotti a base di latte, colostro, uova e ovo prodotti, se l'autorità competente ritenga che non presentino rischi sanitari;

Ai sensi dell'art. 14, lett. f) del Reg. 1069/2009, risultano trasformabili in biogas, tutti i sottoprodotti di CATEGORIA 3.

I sottoprodotti di origine animale (SOA 2 e SOA 3) si possono considerare substrati fermentescibili tecnicamente avviabili alla digestione anaerobica. Si tratta, infatti, di flussi caratterizzati da un elevato contenuto di sostanza organica, un elevato tenore di azoto e dalla presenza di grassi. Sono pertanto biomasse dotate di un ingente potere metanigeno, ma non sono mai valorizzate tal quali: solitamente sono co-digerite con effluenti zootecnici o insilati dedicati. Per quanto riguarda l'utilizzo dei SOA di Categoria 3 per la produzione di biogas, è necessario specificare che, ai sensi dell'Allegato VI, Cap. II, del Reg. 1774/2002 e s.m.i., è necessario che vengano rispettati i requisiti specifici per il Riconoscimento dell'impianto da parte degli organi addetti ai controlli sanitari.


In particolare, ai sensi del sopra citato All. VI, Cap. II, lettera A, gli impianti devono essere muniti di:

- Unità obbligatoria di pastorizzazione/igienizzazione;
- Attrezzature per la pulizia e disinfezione di veicoli e contenitori in uscita dall'impianto.

Inoltre i materiali di categoria 3 dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi (lettera C):

- Dimensione massima di pezzatura: 12 mm;
- Temperatura minima all'interno dell'unità di pastorizzazione: 70°C;
- Tempo di permanenza all'interno dell'unità di pastorizzazione: 60 min.

## Schema di flusso per i sottoprodotti di origine animale avviati a digestione anaerobica



# CIRCOLARE D'INFORMAZIONE TECNICA

5 ottobre 2011

Per quanto riguarda i grassi, l'Allegato VI, Capitolo III, specifica quali trattamenti sono da applicare a questa specifica categoria di SOA, tra cui l'idrolisi. Tale trattamento ha lo scopo di scomporre il grasso in componenti elementare, più semplici da trattare in digestione.